

A.R.P.A.B.

**Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente della Basilicata**

Albo Pretorio n. 726 del 04/19



**AZIENDA OSPEDALIERA
REGIONALE "S. CARLO"**

Ospedale "San Carlo" di Potenza

Ospedale "San Francesco di Paola" di Pescopagano

**ATTO DI CONVENZIONE
PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA D. Lgs. 81/08
Ex art. 58, comma 2 lett. b del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria del SSN,
parte normativa quadriennio 1998-2001**

TRA

**AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE
"SAN CARLO" DI POTENZA**

E

**AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL'AMBIENTE DELLA BASILICATA**

L'Azienda Ospedaliera Regionale "San Carlo" di Potenza (d'ora innanzi AOR) Codice Fiscale e Partita I in persona del suo rappresentante pro-tempore Dr. Rocco A. G. Maglietta, Commissario con poteri di Direttore Generale, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda, in Potenza alla Contrada Macchia Romana;

e

L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (d'ora innanzi A.R.P.A.B.) – C.F. e Pa in persona della Dr.ssa Eufrazia Pesarini, nella sua qualità di Direttore Amministrativo, domiciliato per la carica in Via della Fisica, 18 C/D - Potenza;

premesso che

- con nota prot. n. 20180048474 del 08/11/2018 l'A.R.P.A.B. chiedeva all'A.O.R. San Carlo rinnovo per ulteriori 12 mesi della detta convenzione;
- con nota prot. n. 20180053886 del 14/12/2018 il Dr. Salvatore Laurita, Dirigente Medico S.S.D. Medicina del Lavoro, dichiarava la propria disponibilità ad assumere l'incarico di medico competente per l'A.R.P.A.B. in attività extraistituzionale sino al 31/12/2019;
- nella suddetta nota il Dr. Laurita precisava che le prestazioni per le attività di sorveglianza sanitaria saranno effettuate solo ed esclusivamente per i dipendenti A.R.P.A.B. e che eventuali visite di pre-assunzione richieste da A.R.P.A.B. ed Agenzie di

lavoro interinali saranno effettuate alle stesse condizioni previo stipula di apposita convenzione con le stesse.

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – SORVEGLIANZA SANITARIA (ART. 41 D. Lgs. 81/2008)

L'AOR, nei termini temporali previsti dalla normativa, s'impegna ad effettuare nei confronti dei dipendenti dell'A.R.P.A.B. esposti a rischi professionali la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Più precisamente:

- accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro, cui i lavoratori sono destinati;
- accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori.

Per espletare tale sorveglianza il Medico Competente dispone, ove ritenuto necessario, di protocolli minimi di accertamento che potranno essere integrati da ulteriori esami clinici, biologici e indagini diagnostiche specialistiche per la formulazione del giudizio di idoneità al lavoro specifico. Tali accertamenti verranno liquidati sulla base del Tariffario nomenclatore di cui al D.M. del 22.7.96 integrato dalla DGR 330 dell'11.3.2008 con una maggiorazione del 30%.

Articolo 2 – PRESTAZIONI DEL MEDICO COMPETENTE (ART. 41 D. Lgs. 81/2008)

L'AOR assicura lo svolgimento delle funzioni di Medico Competente attraverso il proprio personale medico della Sezione di Medicina del Lavoro, nella persona del Dott. Salvatore Laurita, in possesso dei titoli e requisiti previsti dall'art.38 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., che effettuerà le prestazioni di cui all'art. 25 del D. Lgs. 81/2008, e più precisamente:

- a) collaborazione con i Datori di lavoro e con i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione designati dai medesimi, alla valutazione dei rischi ed all'aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi nei termini di cui agli artt. 17 , 28 e 29 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- b) istituzione ed aggiornamento della cartella sanitaria di rischio;
- c) informazione ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari e sul risultato degli stessi;
- d) partecipazione alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., comunicando in maniera anonima i risultati collettivi della sorveglianza sanitaria;
- e) sopralluogo negli ambienti almeno una volta all'anno;

- f) collaborazione con i Datori di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso;
- g) collaborazione all'attività di formazione ed informazione sanitaria dei lavoratori esposti a rischi professionali di cui agli artt. 36 e 37 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Articolo 3 - CORRISPETTIVI

Per le prestazioni indicate all'art. 25 del D. Lgs. 81/2008, comprendenti sopralluoghi, riunioni, informazione e formazione sanitaria, da effettuarsi presso l'Ente su esclusiva richiesta da parte del Datore di lavoro, sarà applicata la tariffa di €. 77,50 (Regione Lombardia D.G.R. n. 6/42606 del 2.4.99 pubblicato sul B.U.R. n. 19 terzo supplemento dell'1.5.99 maggiorata del 30%) comprensiva di ogni spesa per ogni ora o frazione di ora. Analoga tariffa sarà applicata per eventuali attività didattiche concordate con il medico competente.

Per le attività di cui sopra saranno conteggiate anche le ore di viaggio (andata e ritorno) per il raggiungimento della sede della società da parte del medico competente.

Per la Sorveglianza Sanitaria dei soggetti esposti a rischi professionali saranno applicate le seguenti tariffe, comprensive di ogni spesa:

- 1) Visita Medica da parte del Medico Competente €. 20,66
- 2) Visita oculistica specialistica €. 20,66
- 3) Per gli esami clinici, biologici e indagine diagnostiche ritenute necessari dal Medico Competente, con riferimento al rischio evidenziato, verranno applicate le tariffe indicate nel nomenclatore del Ministero della Sanità di cui al D.M. 22.07.96 integrato da D.G.R. 330 dell'11.3.2008.

Tutte le tariffe saranno maggiorate del 30%.

Articolo 4 - MODALITA' DI FATTURAZIONE E TERMINI DI PAGAMENTO

I pagamenti dei corrispettivi relativi alle prestazioni, oggetto della presente convenzione, verranno effettuati a prestazioni regolarmente rese e su emissione di fattura preceduta da una nota contabile esplicativa.

Le fatture relative alle prestazioni suddette, saranno emesse nei confronti dell'A.R.P.A.B. con cadenza trimestrale.

L'AOR, a seguito del pagamento effettuato dall'Ente, provvederà ad attribuirne il 95% al proprio dirigente secondo le regole di ripartizione interna al netto delle trattenute eventualmente previste in ambito aziendale ai sensi dell'art. 58, comma 3 e 10, del CCNL 8/6/2000.

Articolo 5 – REVISIONE TARIFFARI

Eventuali variazioni che il legislatore apporterà in qualunque momento alle tariffe del nomenclatore (D.M. 22.7.96 integrato dal DGR 330 dell'11.3.2008), determineranno l'adozione integrale immediata del nuovo tariffario.

Articolo 6 – DURATA

La presente convenzione avrà durata sino al 31/12/2019.

Articolo 7 – OBBLIGATORIETA' DELLA CONVENZIONE

Qualora l'A.R.P.A.B. per motivate ragioni risolva la presente Convenzione, provvederà al pagamento delle prestazioni già eseguite.

Articolo 8 – CONTROVERSIE

In caso di controversie dipendenti dall'esecuzione delle prestazioni la competenza giudiziaria è quella del Foro di Potenza.

Articolo 9 – ONERI FISCALI

Sono a carico dell'A.R.P.A.B. tutte le spese contrattuali relative alla presente Convenzione e tutti gli oneri fiscali ad eccezione di quelli per i quali sussiste l'obbligo legale di rivalsa. Il presente atto sarà registrato in caso d'uso ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

Articolo 10 – ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE

L'esecuzione della Convenzione è regolata dalle clausole del presente atto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'AOR e l'A.R.P.A.B. Per tutto quanto non espressamente previsto, le parti rinviano al Codice Civile ed alle disposizioni già emanate in materia di contratti di diritto privato ove applicabili.

Potenza, li _____

Per l'Azienda Ospedaliera Regionale
San Carlo
Dr. Rocco A.G. Maglietta
Commissario con poteri di Direttore Generale



Per l'Agenzia Regionale per la
Protezione dell'Ambiente
della Basilicata

Rapporto di verifica

Nome file: Convenzione ARPAB pdf p7m.p7m

Data di verifica: 04/01/2019 08:43:00

Versione software: ArubaSign 3.5.6

Liv.	Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito
1	 PESARINI EUFRASIA	ArubaPEC per Regione Basilicat...	2	✓
2	 maglietta rocco alessandro	ArubaPEC per Regione Basilicat...	3	✓
	Appendice A		4	

 **Firma valida**

La firma è in formato CAdES-BES

Verifica alla data di sistema: 04/01/2019 07:42:18 UTC

Riferimento temporale dichiarato dal firmatario: 28/12/2018 18:10:19 UTC

 **Il certificato è attendibile**

Verifica alla data di sistema: 04/01/2019 07:42:18 UTC

Riferimento temporale dichiarato dal firmatario: 28/12/2018 18:10:19 UTC

 **Il certificato non risulta revocato**

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni.

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Dettagli certificato

Nome e Cognome del soggetto: **PESARINI EUFRASIA**

Codice fiscale:

Società: **non presente**

Nazione: **IT**

Numero di serie: **045d96ad13068b980626a6f00fb1217b**

Autorità emittente: **ArubaPEC per Regione Basilicata CA 1**

Utilizzo chiavi: **nonRepudiation**

Policies: **1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1;CPS URI: <https://ca.arubapec.it/cps.html>;**

Validità: **dal 05/12/2013 00:00:00 UTC al 05/12/2019 23:59:59 UTC**

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Il certificato è valido

Firma valida

La firma è in formato CAdES-BES

Verifica alla data di sistema: 04/01/2019 07:42:18 UTC

Riferimento temporale dichiarato dal firmatario: 19/12/2018 11:56:34 UTC

Il certificato è attendibile

Verifica alla data di sistema: 04/01/2019 07:42:18 UTC

Riferimento temporale dichiarato dal firmatario: 19/12/2018 11:56:34 UTC

Il certificato non risulta revocato

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni.

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Dettagli certificato

Nome e Cognome del soggetto: **maglietta rocco alessandro**

Codice fiscale:

Società: **non presente**

Nazione: **IT**

Numero di serie: **1068cd0f8c36d8ff012b57dc0f9a294f**

Autorità emittente: **ArubaPEC per Regione Basilicata CA 1**

Utilizzo chiavi: **nonRepudiation**

Policies: **1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1;CPS URI: <https://ca.arubapec.it/cps.html>;**

Validità: **dal 29/07/2014 00:00:00 UTC al 28/07/2020 23:59:59 UTC**

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Il certificato è valido

Appendice A

A.1 Certificati delle autorità radice (CA)

A.1.1 ArubaPEC per Regione Basilicata CA 1

Nome e Cognome del soggetto: ArubaPEC per Regione Basilicata CA 1

Nazione: Non disponibile

Numero di serie: 1dbf9c46f613e34e4fe761fc45392c52

dal 21/03/2013 00:00:00 UTC al 21/03/2033 23:59:59 UTC